

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 9

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SU:

COM(95)32: Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità del settore delle reti transeuropee e posizione comune (CE) n. 3/95, del 31 marzo 1995, definita dal Consiglio, per la concessione di un contributo finanziario della comunità nel settore delle reti transeuropee.

Approvato il 21 settembre 1995

La IX Commissione,

esaminate la proposta di regolamento del Consiglio COM(95)32 e la posizione comune (CE) n. 3/95 del 31 marzo 1995, definita dal Consiglio, per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee;

rilevato che le reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni:

a) rappresentano un elemento decisivo per lo sviluppo dell'integrazione comunitaria;

b) devono favorire l'avvio di un processo di riequilibrio fra le diverse regioni e sostenere la ripresa della competitività europea e dell'occupazione;

c) per quanto riguarda l'Italia, si legano strutturalmente alle reti transmediterranee, e possono contribuire a facilitare la cooperazione transfrontaliera interna e esterna dell'intera Comunità con il Mediterraneo occidentale, con i paesi dell'Africa nel Mediterraneo del sud, con i paesi del Mediterraneo dell'est e con le regioni balcaniche;

d) possono svolgere un ruolo positivo sia sviluppando i collegamenti tra i paesi mediterranei dell'Europa del sud, sia completando quei collegamenti nord-sud che permettono alle zone più periferiche continentali, alle isole o alle regioni prive di sbocchi sul mare, di uscire dall'isolamento;

apprezzata la decisione del Parlamento europeo che ha introdotto importanti innovazioni — nell'ambito delle reti transeuropee — integrando l'elenco dei progetti ed in particolare assegnando un peso importante al trasporto ferroviario, al trasporto di cabotaggio marittimo e della navigazione interna, al trasporto intermodale e combinato, nonché attribuendo particolare rilievo alle isole e alle regioni prive di sbocchi sul mare;

valutata positivamente la decisione del Parlamento europeo per cui, ai fini della distribuzione delle risorse, si destini alle ferrovie almeno il 40 per cento, alle infrastrutture ferroviarie al massimo il 25 per cento e al trasporto combinato almeno il 15 per cento;

considerato che le integrazioni approvate dal Parlamento europeo riguardano:

linea ferroviaria Palermo-Trapani;

linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Agrigento-Trapani;

per lo schema delle vie navigabili:

il Po, nella rete primaria sotto l'asse nord-sud (Grecia/Adriatico Mediterraneo);

il sistema idroviario padano-veneto;

per lo schema del trasporto combinato, riguardo alla rete ferroviaria:

Monaco/Vienna-Verona-Bologna-Ravenna-Ancona-Brindisi-Igoumenitsa-Larisa-Patrasso-Nord Africa;

Mar Tirreno, Roma-Orte-Falconara-Ancona-Spalato/Sarajevo-Durazzo/Tirana-Igoumenitsa-Larisa-Patrasso-Cipro/Malta-Nord Africa,

dorsale ferroviaria costituita dalle linee Cagliari-Olbia-Chilivani-Porto Torres;

Nuoro-Macomer e Decimomannu-Iglesias-Carbonia;

per la sezione del trasporto combinato, attraverso le vie navigabili sottocosta:

Trieste-Ravenna-Ancona-Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso-Cipro/Malta-Nord Africa;

Barcellona-Marsiglia Genova-Livorno Civitavecchia/Roma-Orte/Palermo-Nord Africa;

rilevato che il Parlamento europeo ha assunto il 12 luglio scorso sulla materia una decisione in cui si prospettavano ulteriori modificazioni alla proposta di regolamento tra cui la soppressione degli articoli 18 e 19 in materia di risorse di bilancio e di clausola di revisione di cui è necessario che siano chiarite le ragioni;

delibera di esprimere una valutazione favorevole con le seguenti condizioni:

1) provvedano la Commissione e il Consiglio a recepire le citate integrazioni approvate dal Parlamento europeo, fermo restando che, per quanto riguarda l'Italia, la realizzazione dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa, già considerato tra i progetti prioritari, non può essere considerato in antitesi alla realizzazione del cosiddetto corridoio adriatico. A tale proposito, si ribadisce che il progetto dell'aeroporto di Malpensa deve essere completato, considerata l'esiguità delle risorse mancanti, pari a 60 miliardi, che possono agevolmente essere reperite, e che la realizzazione del corridoio adriatico è indispensabile per rimediare alla forte carenza di infrastruttura trasportistica nell'area interessata;

2) venga inserito, nell'ambito dei porti collocati sulla sponda sud-occidentale, il porto di Gioia-Tauro, recentemente entrato in funzione;

3) provveda il Governo, in sede comunitaria, a sostenere coerentemente quanto approvato dal Parlamento europeo, e in sede

nazionale affinché la legge finanziaria, il contratto di programma Stato/FS, il piano ANAS, e gli altri strumenti programmatici e finanziari siano finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture previste;

4) sia precisata, al settimo considerando, la possibilità di un contributo comunitario a progetti specifici prioritari, entro i limiti degli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 1995 e al più tardi entro il 31 dicembre 1995;

5) all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, non siano privilegiati studi preparatori, di fattibilità e tecnici, e al paragrafo 2 sia esclusa, nel caso di imprese pubbliche o private, l'ipotesi di progetti considerati di interesse pubblico, in quanto troppo generica;

6) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non sia superato il limite dell'importo massimo della partecipazione comunitaria del 50 per cento, e alla lettera b), si garantisca che il limite massimo della durata dell'abbuono non può eccedere i 5 anni;

7) all'articolo 5, paragrafo 4, sia ulteriormente specificata l'esclusione delle risorse finanziarie per progetti che già beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario;

8) all'articolo 10, sia stabilito il termine entro cui la Commissione decide la concessione dei contributi anche in un periodo inferiore a 6 mesi.